

## COMUNE DI VILLA SANTINA



Uff: S-ECO-FIN

# ***Relazione dell'organo di revisione***

- sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione 2018*
- sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2018*

**L'organo di revisione**

*CUCCI DOTT. GIOVANNI*

---

# Sommario

## INTRODUZIONE

### CONTO DEL BILANCIO

- *Verifiche preliminari*
- *Gestione finanziaria*
- *Risultati della gestione*
  - a) saldo di cassa
  - b) risultato della gestione di competenza
  - c) risultato di amministrazione
  - d) conciliazione dei risultati finanziari
- *Analisi del conto del bilancio*
  - a) quadro riassuntivo
  - b) verifica degli obiettivi di finanza pubblica
- *Analisi delle principali poste*
  - a) Entrate tributarie
  - b) IUC
  - c) Contributo per permesso di costruire
  - d) Trasferimento dalla Regione FVG e da altri enti
  - e) Entrate extratributarie
  - f) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati
  - g) Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazione codice della strada
  - h) Utilizzo plusvalenze
  - i) Spese correnti
  - l) Spese per il personale
  - m) spese acquisto beni, prestazioni servizi e utilizzo beni di terzi
  - n) spese rappresentanza
  - o) fondo riserva
  - p) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
  - q) Spese in conto capitale
  - r) Servizi per conto terzi e partite di giro
  - s) Indebitamento e gestione del debito
  - t) Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere
- *Analisi della gestione dei residui*
- *Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio*
- *Tempestività pagamenti*
- *Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale*
- *Resa del conto degli agenti contabili*
- *Gestione economico-patrimoniale*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO  
RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE  
CONCLUSIONI

## INTRODUZIONE

Il sottoscritto dott. Cucci Giovanni, revisore dei conti ai sensi art. 234 T.U.E.L. nominato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 51 del 18.06.2018;

- ◆ ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2018, approvati con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della giunta comunale n. 37 del 15.05.2019,

e corredati dai seguenti allegati:

- relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;
  - elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (art. 11, comma 4 lett. m, D.Lgs. 118/2011;
  - delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
  - delibera del Commissario Straordinario con i poteri dell'organo consiliare n. 25 del 12 .09.2018 riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L. ;
  - conto del tesoriere;
  - conto degli agenti contabili ;
  - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
  - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  - tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 18/02/2013);
  - piano indicatori di bilancio;
  - ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati (art. 230 comma 7 TUEL)
  - prospetto delle spese di rappresentanza anno 2018 (art. 16 comma 26 D.L. 138/2011)
  - certificazione rispetto obiettivi anno 2018 di finanza pubblica;
  - attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;
- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2016;
  - ◆ viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L.;
  - ◆ visto il DLGS 118/2011 e s.m.i.
  - ◆ visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L.;
  - ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per il 2018;

- ◆ visto il regolamento di contabilità;

#### DATO ATTO CHE

- ◆ l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del T.U.E.L., nell'anno 2018 ha adottato il seguente sistema di contabilità:
  - sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria;
- ◆ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali e secondo i modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 e smi;

#### TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del T.U.E.L. avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

#### RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2018.

## **CONTO DEL BILANCIO**

### **Verifiche preliminari**

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle d'investimento;
- il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;
- il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;
- la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione agli organi ed ai compensi;
- che l'ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L. in data 12 /09/2018 , con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 25;
- che l'ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio nell'anno 2018 ;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta;
- che l'Ente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui come richiesto dall'art. 228, comma 3, del TUEL con delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 15 /04/2019.

## ***Gestione Finanziaria***

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 1160 mandati e n. 3642 reversali;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- non c'è stato ricorso all'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'articolo 222 del T.U.E.L.;
- il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione e degli articoli 203 e 204 del d.lgs. 267/00, rispettando i limiti di cui al primo comma del citato articolo 204;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti entro il 30.01.2019;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, BANCA POPOLARE FRIULADRIA, reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel seguente riepilogo:

## **Risultati della gestione**

### **a) Saldo di cassa**

Il saldo di cassa al 31/12/2018 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.817.266,20
Riscossioni	1.174.549,61	3.072.413,15	4.246.962,76
Pagamenti	620.205,38	3.260.926,86	3.881.132,24
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>			<b>2.183.096,72</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<b>Differenza</b>			<b>2.183.096,72</b>

L'Ente non ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 31/12/2018, come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs. 118/2011.

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2016	1.601.112,72	0,00
Anno 2017	1.817.266,20	0,00
Anno 2017	2.183.096,72	0,00

### b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza determinato tenendo conto del FPV di cui al D.LGS. 118/2011 e dall'avanzo 2017 applicato al bilancio 2018 presenta un avanzo di Euro 38.358,59 come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	6.026.701,52
Impegni	(-)	5.988.342,93
<b>Totale avanzo compet. (DLGS 118/2011)</b>		<b>38.358,59</b>

così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA		
		2018
Riscossioni	(+)	3.072.413,15
Pagamenti	(-)	3.260.926,86
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	<i>-188.513,71</i>
Fondo pluriennale vincolato entrata	(+)	1.349.438,23
Fondo pluriennale vincolato spesa	(-)	1.443.028,06
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	<i>-93.589,83</i>
Residui attivi	(+)	1.018.767,39
Residui passivi	(-)	1.284.388,01
<i>Differenza</i>	<i>[C]</i>	<i>-265.620,62</i>
<b>Saldo avanzo di competenza</b>		<b>-547.724,16</b>

La conciliazione dei due dati è immediata tenendo conto dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

Infatti se prendiamo il saldo di competenza , pari ad € -547.724,16+  
e ci aggiungiamo l'avanzo applicato in c/ capitale , pari ad € 579.602,75+  
e in parte corrente per € 6.480,00+  
abbiamo un saldo di € 38.358,59+

che corrisponde perfettamente al saldo del prospetto sopra riportato.



La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2018, integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio e del FPV, è la seguente:

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>	
	2018
Entrate titolo I	792.170,58
Entrate titolo II	1.571.267,70
Entrate titolo III	376.401,86
<b>Totale titoli (I+II+III) (A)</b>	<b>2.739.840,14</b>
Spese titolo I (B)	2.495.677,39
Rimborso prestiti parte del Titolo III* ( C )	239.178,69
<b>Differenza di parte corrente (D=A-B-C)</b>	<b>4.984,06</b>
FPV di parte corrente iniziale (+)	200.700,13
FPV di parte corrente finale (-)	211.005,67
<b>FPV differenza (E)</b>	<b>-10.305,54</b>
<b>Utilizzo avanzo di amm.ne appl. alla spesa corrente (+) ovvero copertura disavanzo (-) (F)</b>	<b>6.480,00</b>
<b>Entrate diverse destinate a spese correnti (G) di cui:</b>	<b>0,00</b>
Contributo per permessi di costruire	
Altre entrate (specificare)	
<b>Entrate correnti destinate a spese di investimento (H) di cui:</b>	<b>0,00</b>
Proventi da sanzioni violazioni al CdS	
Altre entrate (specificare)	
<b>Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (I)</b>	
<b>Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F+G-H+I)</b>	<b>1.158,52</b>

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>	
	2018
Entrate titolo IV	471.904,89
Entrate titolo V	0,00
Entrate titolo VI	0,00
<b>Totale titoli (IV+V+VI) (M)</b>	<b>471.904,89</b>
Spese titolo II (N)	931.023,28
<b>Differenza di parte capitale (P=M-N)</b>	<b>-459.118,39</b>
Entrate capitale destinate a spese correnti (G)	
Entrate correnti destinate a spese di investimento (H)	
Fondo pluriennale vincolato conto capitale (I)	-83.284,29
Entrate per riduzione attività finanziarie	
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (L)	
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale(Q)</b>	<b>579.602,75</b>
<b>Saldo di parte capitale</b>	<b>37.200,07</b>

E' stata verificata l'esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge come si desume dal seguente prospetto:

<b>ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA</b>		
	<i>Entrate</i>	<i>Spese</i>
Per funzioni delegate dalla Regione		
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per imposta di scopo		
Per contributi in c/capitale dalla Regione	375.662,15	375.662,15
Per contributi in c/capitale da altri enti		
Per contributi straordinari		
Per monetizzazione aree standard		
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.		
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale		
Per sanzioni amministrative pubblicità		
Per imposta pubblicità sugli ascensori		
Per sanzioni amministrative codice della strada (parte vincolata)	1.023,71	1.023,71
Per proventi parcheggi pubblici		
Per contributi c/impianti		
Per mutui	157.589,98	335.496,22
<b>Totale</b>	<b>534.275,84</b>	<b>712.182,08</b>

Al risultato di gestione 2018 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo:

<b>ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE</b>	
<b>Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Accertamenti</b>
Contributo rilascio permesso di costruire	
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	3.316,59
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni per violazioni al codice della strada	2.077,42
Rimborsi spese cons. elettorali	12.073,79
<b>Totale entrate</b>	<b>17.467,80</b>
<b>Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Impegni</b>
Consultazioni elettorali o referendarie locali	12.073,79
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	
Spese per eventi calamitosi	
Sentenza esecutive ed atti equiparati	
destinazione 50% CdS	1.023,71
<b>Totale spese</b>	<b>13.097,50</b>

### c) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, presenta un **avanzo** di Euro 1.105.455,17 (era 1.642.397,53 nel 2017), come risulta dai seguenti elementi:

#### RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018			1.817.266,20
RISCOSSIONI	1.174.549,61	3.072.413,15	4.246.962,76
PAGAMENTI	620.205,38	3.260.926,86	3.881.132,24
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018			2.183.096,72
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			2.183.096,72
RESIDUI ATTIVI	931.111,05	1.018.767,39	1.949.878,44
RESIDUI PASSIVI	300.103,92	1.284.388,01	1.584.491,93
<i>Differenza</i>			365.386,51
<i>FPV per spese correnti</i>			211.005,67
<i>FPV per spese in conto capitale</i>			1.232.022,39
<b>Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2018</b>			<b>1.105.455,17</b>

Il risultato di amministrazione è fortemente influenzato dall'utilizzo dell'armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo n. 118/2011. Questo processo comporta infatti una diversa modalità di imputazione degli impegni di spesa e degli accertamenti d'entrata, avvicinando i primi alla gestione di cassa ed i secondi alla competenza economica. In sintesi le spese devono essere imputate all'esercizio in cui sono esigibili e le entrate all'esercizio in cui matura il credito. Questo fa sì che le spese a carico dell'esercizio 2018 si riducano con reimputazione agli esercizi successivi, nei quali la copertura finanziaria viene assicurata attraverso il fondo pluriennale vincolato. Analogamente le entrate aumentano (precedentemente venivano accertate sostanzialmente per cassa) e gli equilibri vengono garantiti dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Le poste così costituite confluiscono nella quota accantonata dell'avanzo di amministrazione

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2016	2017	2018
Risultato d'amministrazione (+/-)	1.580.927,10	1.642.397,53	1.105.455,17
di cui:			
a) parte accantonata	32.354,66	38.021,11	63.201,72
b) parte vincolata	1.297.151,29	291.040,00	291.040,00
c) parte destinata investimenti	0,00	1.009.912,75	737.130,07
e) parte disponibile	251.421,15	303.423,67	14.083,38

La parte vincolata al 31/12/2018 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
vincoli derivanti da trasferimenti	291.040,00
vincoli derivanti dalla contrattazione dei mutui	
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>	<b>291.040,00</b>

La parte accantonata al 31/12/2018 è così distinta:

fondo crediti per dubbia e difficile esazione	63.201,72
accantonamenti per contenzioso	
altri accantonamenti	
fondo perdite società partecipate	
altri fondi spese e rischi futuri	
<b>TOTALE PARTE ACCANTONATA</b>	<b>63.201,72</b>

L'avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2017 è stato così utilizzato nel corso dell'esercizio 2018:

Applicazione dell'avanzo nel 2018	Avanzo vincolato	Avanzo vinc spese in c/capitale	Avanzo per fondo di amm.to	Fondo svalutaz. crediti *	Avanzo non vincolato	Totale
Spesa corrente	6.480,00					6.480,00
Spesa corrente a carattere ripetitivo						
Debiti fuori bilancio						
Estinzione anticipata di prestiti						
Spesa in c/capitale		326.502,75			253.100,00	579.602,75
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento						
altro						
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>6.480,00</b>	<b>326.502,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.100,00</b>	<b>586.082,75</b>

L'Organo di revisione ha accertato che in sede di applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato l'ente non si trovava in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria) TUEL.

***L'Organo di revisione ricorda che l'avanzo d'amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità come indicato al punto 9.2 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs.118/2011:***

- a. *per copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b. *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c. *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d. *per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;*
- e. *per l'estinzione anticipata di prestiti.*

***Come stabilito dal comma 3 bis dell'art.187 del TUEL, l'avanzo d'amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222 (anticipazione di tesoreria).***

***Nel caso di assunzione di prestiti per una durata superiore alla vita utile del bene finanziato è opportuno suggerire una estinzione anticipata del prestito con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione non vincolato.***

Si ritiene opportuno evidenziare che crediti di dubbia esigibilità iscritti in bilancio segnalati dai responsabili dei servizi ed eventuali attività o passività potenziali latenti alla chiusura dell'esercizio

devono essere considerati al fine di costituire un eventuale vincolo all'utilizzo dell'avanzo.

**Nel conto del tesoriere al 31/12/2018 non sono indicati pagamenti per esecuzione forzata.**

#### **d) Conciliazione dei risultati finanziari**

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

##### ***Gestione di competenza***

Totale accertamenti di competenza + FPV DI ENTRATA	+	5.440.618,77
Totale impegni di competenza + FPV DI SPESA	-	5.988.342,93
<b>RISULTATO GESTIONE COMPETENZA</b>		<b>-547.724,16</b>

##### ***Gestione dei residui***

Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	970.217,10
Minori residui passivi riaccertati	+	980.998,90
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>		<b>10.781,80</b>

##### ***Riepilogo***

SALDO GESTIONE COMPETENZA		-547.724,16
SALDO GESTIONE RESIDUI		10.781,80
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		586.082,75
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		1.056.314,78
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018</b>		<b>1.105.455,17</b>

In ordine all'eventuale applicazione dell'avanzo si osserva che deve naturalmente essere rispettato l'art. 187 del d.lgs. 267/00. Il Revisore non ha individuato nella sua analisi crediti di dubbia esigibilità iscritti in bilancio segnalati dai responsabili dei servizi ulteriori rispetto a quelli che hanno originato l'accantonamento al relativo fondo.

## Analisi del conto del bilancio

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO 2018

Entrata	Bilancio asestato competenza	Bilancio asestato cassa	Accertamenti competenza al 31/12/2018	Incassi al 31/12/2018
Tit. 1 – Entrate di natura tributaria contributiva e perequativa	811.200,00	938.054,23	792.170,58	788.768,32
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	1.692.610,78	2.284.106,33	1.571.267,70	1.555.836,23
Tit. 3 – Entrate extratributarie	569.004,77	738.435,32	376.401,86	310.465,17
Tit. 4 – Entrate in conto capitale	1.495.509,21	2.766.405,29	471.904,89	139.138,88
Tit. 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 – Accensione di prestiti	0,00	904.201,35	0,00	575.880,65
Tit. 7 – Anticipazioni da istituto tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9 – Entrate per conto di terzi	1.721.000,00	1.727.000,00	879.435,51	876.873,51
<b>Totale dei titoli entrate</b>	<b>6.289.324,76</b>	<b>9.358.202,52</b>	<b>4.091.180,54</b>	<b>4.246.962,76</b>
Fondo pluriennale vincolato	1.349.438,23			
Utilizzo avanzo di amministrazione	586.082,75			
<b>Totale generale entrata</b>	<b>8.224.845,74</b>	<b>9.358.202,52</b>	<b>4.091.180,54</b>	<b>4.246.962,76</b>

Spesa	Bilancio asestato competenza	Bilancio asestato cassa	Impegni al 31/12/2018	Pagamenti al 31/12/2018
Tit. 1 – Spese correnti	3.040.816,99	3.841.476,16	2.495.677,39	2.077.048,59
Tit. 2 – Spese in conto capitale	3.223.850,06	4.186.182,49	931.023,28	768.393,37
Tit. 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 – Rimborso prestiti	239.178,69	239.178,69	239.178,69	239.178,69
Tit. 5 – Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 – Spese per conto di terzi	1.721.000,00	1.782.021,49	879.435,51	796.511,59
<b>Totale generale spesa</b>	<b>8.224.845,74</b>	<b>10.048.858,83</b>	<b>4.545.314,87</b>	<b>3.881.132,24</b>

## **VERIFICA PAREGGIO DI BILANCIO**

La legge costituzionale 1/2012 ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio. Il pareggio è un obiettivo la cui declinazione spetta esclusivamente allo Stato nell'esercizio della sua potestà primaria. Con la legge 243/2012 è stata data attuazione al principio del pareggio di bilancio, con la previsione di una completa attuazione a decorrere dal 1/1/2016, poi prorogata all'1/1/2017.

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Le norme di riferimento fino all'anno 2018 sono rappresentate dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, dalla Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) e dalla Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017).

Pertanto gli enti dall'esercizio 2018 hanno dovuto conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

La materia degli equilibri costituzionali ha subito nel corso del 2018 una modifica estremamente significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirompente in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si possono così sintetizzare: Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità.

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la circolare n. 25 in base alla quale nel 2018 gli enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri costituzionali l'avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, libero, destinato), purché volto a finanziare investimenti (anche di altri soggetti, mediante trasferimenti in conto capitale).

La normativa regionale (art. 19 della L.R. 17 luglio 2015, n.18, come modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33) recepisce le disposizioni statali sopra richiamate rientranti nella potestà

legislativa esclusiva dello Stato e che costituiscono principi di coordinamento della finanza locale nei confronti degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di pareggio di bilancio.

Dal saldo valido ai fini del pareggio sono escluse le specifiche tipologie di spese previste dalla normativa statale sulla base di termini e modalità definiti dalla medesima disciplina.

La Regione, in materia di avanzo di amministrazione, con l'art. 1, commi 2 e 3 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, ha disposto che: "2. In applicazione dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 l'avanzo di amministrazione, applicato al bilancio di esercizio, rientra tra le entrate finali rilevanti ai fini dell'equilibrio in fase di previsione e, nei limiti della quota impegnata o confluita nel fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli enti locali territoriali della Regione."

L'Organo di revisione dà atto del conseguimento degli obiettivi come emerge dal prospetto del Pareggio di Bilancio anno 2018 del Comune di Villa Santina trasmesso alla Regione FVG dal quale risulta evidente il conseguimento del pareggio stesso con un saldo positivo pari ad € 61.439,76.

L'Ente risulta aver conseguito anche gli ulteriori obiettivi posti dalla LR 18/2015 ovvero la riduzione dell'ammontare del debito e la riduzione della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013.



## **Analisi delle principali poste**

### **a) Entrate Tributarie**

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2018 presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle del rendiconto del 2017:

	<i>Rendiconto 2017</i>	<i>Rendiconto 2018</i>	<i>Differenza</i>
<b>Imposte</b>			
IMU	354.721,77	355.000,00	278,23
LC.I./IMU per liquid.accert.anni pregressi	21.478,69	1.554,38	-19.924,31
Addizionale comunale IRPEF	121.884,44	120.000,00	-1.884,44
Imposta sulla pubblicità	22.307,25	20.345,28	-1.961,97
Altre imposte (5 per mille)	1.195,62	1.162,64	-32,98
<b>Totale</b>	<b>521.587,77</b>	<b>498.062,30</b>	<b>-23.525,47</b>
<b>Tasse</b>			
TASI	30.185,00	20.431,00	-9.754,00
TOSAP	28.462,80	31.915,07	3.452,27
TARSU per liquid/ accertamento anni pregressi			
Tributo sui rifiuti	227.091,14	241.762,21	14.671,07
Altre tasse			
<b>Totale</b>	<b>285.738,94</b>	<b>294.108,28</b>	<b>8.369,34</b>
<b>Tributi speciali</b>			
Diritti sulle pubbliche affissioni			
Altri tributi propri			
<b>Totale</b>			
<b>Totale entrate tributarie</b>	<b>807.326,71</b>	<b>792.170,58</b>	<b>-15.156,13</b>

### **b) IUC**

Per l' anno d'imposta 2018 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2017( Legge di Stabilità 2018 ).

In particolare è stato confermato anche per il 2018 il blocco di aumenti delle aliquote

Per quanto riguarda la politica fiscale degli enti locali, si può evidenziare in primis la conferma della disciplina del 2014, che ha visto l'istituzione dell'imposta unica comunale IUC (art. 1, comma 639 della L. 147/2013). Tale tributo comunale si basa su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali. Tale tributo è composto da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La Legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha apportato modifiche alla disciplina della IUC, con ciò confermando l'applicabilità di dette imposte anche per tutto il 2016 e, con la L. 232/2016 anche al 2017, e rinviando a data da destinarsi la già annunciata riforma della fiscalità locale (con l'introduzione della nuova "local tax"). La riconfermata IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### **IMU (Imposta municipale propria)**

Riassumiamo le principali caratteristiche dell'IMU anche alla luce delle novità introdotte dalla L. 147/2013:

- 1) allo Stato spettano tutti gli introiti derivanti dagli immobili iscritti al gruppo catastale "D" (fabbricati produttivi) ad aliquota standard (0,76%);
- 2) i comuni hanno la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard (che può arrivare pertanto fino al 1,06%) e il maggiore introito sarà di loro competenza (compreso eventualmente quello dei fabbricati produttivi iscritti al gruppo catastale "D");
- 3) viene confermata l'esenzione dall'IMU delle abitazioni principali (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di UNA unità per ciascuna delle categoria catastali suddette anche se iscritte in catasto unitamente al fabbricato abitativo.

Da ciò deriva che i Comuni incasseranno pertanto tutta l'IMU di competenza, esclusa quella di spettanza esclusiva dello Stato (fabbricati del gruppo "D" ad aliquota ordinaria) e quella derivante dall'abitazione principale (con le pertinenze), che è diventata esente.

Alcune novità (inserite dal D.L. 47/2014) riguardano gli AIRE: mentre nel 2014 è stata eliminata la norma che equiparava le loro abitazioni all'abitazione principale (e quindi sono stati riassoggettati al tributo), per il 2015 è stata reintrodotta l'esenzione dall'IMU per gli AIRE che sono pensionati e limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

A fine anno 2014, inoltre, con D.M. 28.11.2014 e successivamente con D.L. 24.01.2015 n. 4, in attuazione all'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stata modificata la disciplina dell'esenzione dall'imposta municipale propria dei terreni agricoli prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

con decorrenza 01.01.2014.

Il decreto ministeriale sopra citato aveva inizialmente previsto che dal 01.01.2014 l'esenzione dall'IMU non operasse più nei comuni ricompresi nell'elenco predisposto dall'ISTAT tra i comuni con un «Altitudine del centro» inferiore ai 281 metri. Il decreto legge n. 4/2015 ha modificato, con effetto retroattivo fin dal 01.01.2014, i sopra citati criteri reintroducendo l'esenzione nei comuni qualificati dall'ISTAT quali comuni "interamente montani".

La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) è intervenuta nella disciplina IMU prevedendo:

- a. la riduzione dell'imposta al 50% nel caso di comodato (registrato) a parenti in linea retta entro il 1° grado alle condizioni indicate nell'art. 1, c. 10, legge 208/2015;
- b. l'esenzione dell'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni di collina e montagna individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993;
- c. l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ovunque siti di cui all'art. 1, c. 13, L. 208/2015);
- d. una riduzione del 25% dell'IMU per le unità immobiliari locatate a canone concordato (L. 431/1998);
- e. l'esenzione dall'IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari (art. 1, c. 15, L. 208/2015);
- f. la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongano aumenti dei tributi locali ( art. 1. C. 26. L. 208/2015).

La legge 208/2015 ha inciso, seppur indirettamente, anche sull'IMU dovuta per i fabbricati produttivi appartenenti alle categorie catastali D ed E, prevedendo diverse modalità di accatastamento di detti fabbricati.

In conclusione si precisa anche che tutti gli eventuali maggiori introiti rispetto al gettito ICI 2010 (cosiddetto maggior gettito) determineranno un saldo da restituire allo Stato e non maggiori incassi per i Comuni. Tale cifra è stata quantificata in apposito prospetto allegato al rendiconto.

Il Comune di Villa Santina ha mantenuto anche per l'anno 2018 le aliquote base previste dalla normativa sull'IMU: 0,76% per tutti gli immobili, esclusa la 1<sup>a</sup> casa (con pertinenze) delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che ha l'aliquota agevolata dello 0,4% con detrazione di 200,00 €. Da evidenziare che le aliquote sopra indicate hanno determinato per il Comune di Villa Santina l'introito effettivo di 355 mila euro. Il comma 81, dell'articolo 10, della legge regionale n. 45/2017 (legge di stabilità 2018), ha disposto che, la Regione assicura al bilancio statale, regionale e comunale, le quote di maggior e minor gettito IMU, ai sensi della legislazione vigente e delle intese o accordi tra Stato e Regione.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 27 luglio 2018, avente ad oggetto "LR 14/2018, ART. 9, COMMA 22 – INDIVIDUAZIONE DELLE QUOTE PROVVISORIE DEL MAGGIORE E MINORE GETTITO IMU 2018 DEI COMUNI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DA ASSICURARE A

FAVORE DEL BILANCIO STATALE, REGIONALE E COMUNALE”, è stata individuata la quota provvisoria di maggiore gettito IMU 2018 da assicurare a favore del bilancio statale, comunale e regionale, negli importi indicati nel prospetto allegato A) alla citata deliberazione, rispettivamente colonna b), c) e d).

## **TARI (tassa rifiuti)**

### 1) Normativa

La IUC si compone anche di una tassa sui rifiuti (TARI). Sono stati soppressi pertanto tutti i prelevanti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (TARES). Il presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario redatto dal gestore del servizio. La disciplina relativa all'applicazione del tributo nel Comune di Villa Santina è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

La Legge di stabilità 2016 è intervenuta sulla disciplina della TARI prevedendo:

- a. la proroga anche per gli anni 2016 e 2017 delle modalità di determinazione della TARI sulla base del cd. "criterio medio ordinario" rinviando al 2018 l'adozione del cd. "metodo normalizzato" basato cioè sull'effettiva produzione di rifiuti, in applicazione del principio sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE;
- b. il rinvio al 2018 dell'obbligo per Comuni di avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art 1, c. 27, lett. b, L. 208/2015).

Dalla sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongano aumenti dei tributi locali rispetto ai livelli stabiliti per l'anno 2015, prevista dall'art. 1, c. 26, L. 208/2015 (e riguardante sia l'IMU che la TASI), è stata invece, espressamente, esclusa la TARI.

### 2) Accertamenti a bilancio

La TARI prevede una copertura dei costi del servizio pari al 100% del costo del servizio, quindi le aliquote sono state determinate in sede di bilancio di previsione in maniera tale da garantire la copertura complessiva del costo.

La vecchia TARES prevedeva una parte di tassazione a favore dei servizi indivisibili (di competenza

statale e pari ad euro 0,30 a mq.), che con la TARI non è stata riproposta. Per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili è stato creato, come vedremo, un altro tributo, denominato TASI.

Si evidenzia inoltre come l'addizionale provinciale sul tributo, che il Comune deve incassare dalla cittadinanza e poi riversare alla Provincia di Udine, non debba essere inserito più nel bilancio corrente comunale (Tit. 1 entrate e Tit. 1 spese), ma, come da indicazioni del MEF, vada spostato sulle partite di giro.

L'accertamento per il 2018 è stato pari ad € 241.762,21 per il gettito ordinario e ad € 1.762,21 per attività di recupero.

## **TASI**

### **1) Normativa**

A decorrere dal 01.01.2014 è istituito questo nuovo tributo comunale, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 639 e segg. della L. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni e segue le modalità applicative dell'IMU.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Il comma 676 dell'art. 1 della L. 147/2013, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento.

La legge di stabilità 2016 (L.208/2015) è intervenuta sulla disciplina della TASI prevedendo:

- a. la esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate A/1, A/8 e A/9;
- b. la previsione per i beni merce della facoltà per i Comuni di modificare l'aliquota base (art. 1, c. 14, L. 208/2015);
- c. una riduzione del 25% della TASI per le unità immobiliari locatate a canone concordato.

Le aliquote determinate dal Comune di Villa Santina per la TASI sono state, nel 2018, deliberate pari a 0 per le abitazioni e del 2 per mille per fabbricati di attività produttive ed erogazione di servizi.

Sono stati individuati dal Comune di Villa Santina i servizi indivisibili, cioè servizi erogati alla collettività nel suo complesso, per i quali non è possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino, con i rispettivi costi per l'anno 2018.

Come si può appurare dai dati ora esposti i costi dei servizi indivisibili individuati sono finanziati con le risorse generali dell'ente: l'obiettivo è comunque quello di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, oltreché la conservazione degli equilibri di bilancio.

Il gettito ordinario è stato pari ad € 20.431,00.

### c) Contributi per permesso di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione

Accertamento 2016	Accertamento 2017	Accertamento 2018
5.379,51	5.979,60	3.381,47

Il Comune di Villa Santina ha destinato l'importo di 3.381,47 € a spesa in conto capitale.

### d) Trasferimenti dalla Regione FVG e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

	2016	2017	2018
Trasferimenti correnti da Amm. ni centrali	11.174,14	7.438,61	7.938,18
Trasferimenti correnti da Amm.ni locali	1.436.988,36	1.312.636,90	1.563.074,52
Trasferimenti correnti da Famiglie	704,00	790,00	255,00
Altri trasf. Correnti da imprese			
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico	153.786,24		
<b>Totale</b>	<b>1.602.652,74</b>	<b>1.320.865,51</b>	<b>1.571.267,70</b>

A partire dal 2016 è iniziata l'applicazione della nuova regolamentazione della finanza locale per il FVG stabilita dalla L.R. n. 18/2015, che prevede l'assegnazione del trasferimento regionale per il finanziamento del bilancio su base perequativa.

I trasferimenti regionali attribuiti all'ente per l'anno 2018 (cd. Fondo ordinario transitorio comunale), tengono conto delle disposizioni contenute nella Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni, nella Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 "Legge di stabilità 2016" e smi e nella Legge 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

### e) Entrate Extratributarie

Le entrate extratributarie accertate nell'anno 2018, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate nei due anni precedenti:

	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Vendita beni e servizi	351.293,87	344.052,66	332.556,25
Proventi derivanti da attività di controllo	2.326,90	972,29	2.047,42
Interessi attivi	5.297,21	241,09	109,05
Entrate da distrib. Dividendi			
Rimb. e altre entrate correnti	76.133,85	28.184,18	41.689,14
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>435.051,83</b>	<b>373.450,22</b>	<b>376.401,86</b>

Con la presente si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario, in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2017 entro i termini di legge, non ha l'obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale.

Si riporta di seguito un dettaglio (accertamenti e impegni) dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall'ente a domanda individuale.

	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata
Mense scolastiche	139.215,51	190.000,00	-50.784,49	73,27%
Utilizzo palestra	40,00			
Centro estivo		4.000,00	-4.000,00	
Utilizzo centro sociale	461,70		461,70	
	139.717,21	194.000,00	-54.282,79	72,02%

#### **f) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati**

Nel corso dell'esercizio 2018, il Comune di VILLA S. non ha esternalizzato alcun servizio pubblico locale. Nell'anno 2018 non sono state effettuate ricapitalizzazioni per perdite e non è stato richiesto alcun intervento agli enti partecipanti (gli articoli 2447 o 2482 ter del Codice Civile prevedono questa possibilità).

#### **g) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art. 208 d.lgs. 285/92)**

Il Comune di Villa S. ha accertato nel corso del 2018 somme per violazione del codice della strada per € 2.077,42. È stato verificato l'utilizzo del 50% dei proventi a norma art. 208 DLGS. 285/1992.

## h) Utilizzo plusvalenze

Il Comune di Villa S. nel corso dell'anno 2018 non ha accertato somme alla cat. 1 del tit. IV entrata che possono essere considerate plusvalenze da alienazioni immobiliari. Ricordiamo che tali importi potrebbero essere utilizzati in parte per il finanziamento del rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento mutui, come consentito dall'art. 1 comma 66 della legge 311/2004, e la restante parte per finanziare spese non permanenti connesse alle finalità di cui all'art. 187, comma 2, del T.U.E.L., come consentito dall' art. 3 comma 28 della legge n. 350 del 24.12.2003.

## i) Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate in funzione della natura, impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:

classificazione della spesa corrente per macroaggregati		
	2017	2018
Redditi lavoro dipendente	511.451,30	533.249,98
Acquisto di beni e servizi	1.316.674,00	1.273.471,98
Imposte e tasse a carico dell'ente	41.544,00	42.921,68
Rimborsi e poste corrett. delle entrate	3.000,00	3.000,00
Trasferimenti correnti	524.563,87	481.288,30
Interessi passivi	105.295,59	96.317,53
Altre spese correnti	66.071,53	65.427,92
<b>Totale spese correnti</b>	<b>2.568.600,29</b>	<b>2.495.677,39</b>

Presentiamo ora alcuni indicatori finanziari ed economici della spesa corrente :

		2017	2018
<i>Rigidità spesa corrente</i>	$\frac{\text{Spese pers. + Quota int. mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I + II + III}} \times 100$	24,65%	22,98%
<i>Velocità gest. spesa corrente</i>	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}} \times 100$	90,01%	67,67%

L'indice di "rigidità della spesa corrente" evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso di rate mutui, ovvero le spese rigide. Se calcolato considerando a numeratore l'ammontare del costo del personale e le risorse impiegate nella gestione del debito (quota capitale rimborso mutui e quota interessi al netto dei contributi), il dato raggiunge il 31,71%.

Tanto maggiore è il livello dell'indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.



## **I) Spese per il personale**

La spesa del personale per l'esercizio 2018 - macroaggregato 101 - pari a € 533.249,98 è stata impegnata in conformità con la programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e risulta rispettosa:

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006 e dalle vigenti normative regionali;
- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata.

Ai sensi dell'articolo 91 del TUEL e dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 02 del 30.01.2018 sul documento di programmazione triennale delle spese per il personale verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese.

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011/2013, come previsto dall'articolo 22 della L.R. 18/2015 e con le precisazioni previste dalla L.R. 33/2015 all'art. 6, comma 16. Tale disposizione si applica a tutti i Comuni. Pertanto nel 2018 il valore della spesa di personale non deve superare il valore medio del medesimo aggregato del triennio 2011/2013. Non sono più previste esclusioni o deroghe ai fini del contenimento della spesa di personale. Si specifica che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 7, della legge regionale n. 20/2016, modificativa della legge regionale 18/2015, ai fini del calcolo dell'aggregato non rilevano, per la quota non carico dell'ente locale, le spese per la promozione di attività socialmente utili di cui all'art. 10 della legge regionale 18/2011, per lavori di pubblica utilità di cui all'art. 30, comma 2bis della legge regionale 18/2005, e per cantieri di lavoro di cui all'art. 9, commi da 127 a 137 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, stante la finalità sociale degli interventi che trovano copertura in specifici finanziamenti regionali, con spese a carico del bilancio della Regione, già rientranti nei tetti di spesa validi ai fini delle norme di coordinamento della finanza pubblica applicabili alla Regione medesima. Per il calcolo dell'aggregato si è fatto riferimento a quanto indicato dalla Corte dei Conti (linee guida questionari rendiconti), in ordine alle componenti da includere e escludere dal calcolo e di quanto previsto dal citato comma 7, dell'art. 52 della legge regionale n. 20/2016.

Il Revisore ha verificato che la spesa netta del personale per il 2018 risulta inferiore alla media del triennio 2011/2013. Pertanto l'ente assicura il contenimento della spesa di personale nei limiti del

valore medio del triennio 2011/2013.

#### **m) Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi**

In relazione ai vincoli posti dagli obiettivi di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese, di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge n. 244/07, e delle riduzioni di spesa, disposte dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010, la spesa impegnata per l'anno 2018 è stata contenuta nel rispetto dei limiti previsti.

#### **n) Spese di rappresentanza**

L'art.16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 dispone l'obbligo per i Comuni di elencare le spese di rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto da allegare al rendiconto e da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Il prospetto deve essere pubblicato nel sito web dell'ente entro 10 giorni dalla approvazione del rendiconto. Dal prospetto allegato emerge che spese di rappresentanza per il 2018 sono state pari a € 240,00.

#### **o) Fondo di riserva**

Il fondo di riserva (appartenente al macroaggregato 110 Altre spese correnti), è stato utilizzato con appositi prelevamenti per l'importo complessivo di euro 15.700,00.

#### **p) Interessi passivi e oneri finanziari diversi**

La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2018, ammonta ad € 96.317,53 e rispetto al residuo debito al 31.12.2017 (€ 2.334.300,88), determina un tasso medio del 4,13%. I contributi in conto interessi ammontano ad € 45.228,32.

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi, al lordo dei contributi, è del 3,52%.

L'indebitamento dell'ente ha subito la seguente evoluzione:

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Residuo debito al 31/12	2.608.428,33	2.334.300,88	2.095.122,19

#### **q) Spese in conto capitale**

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva che l'ammontare degli impegni è stato pari a € 931.023,28 per gli interventi indicati nella relazione.

Le spese impegnate sono state così finanziate:

<b>Mezzi propri:</b>		
- avanzo d'amministrazione	579.602,75	
- avanzo del bilancio corrente		
- alienazione di beni	80.000,07	
- altre risorse (FPV c/cap.)	1.148.738,10	
<i>Totale</i>		<u>1.808.340,92</u>
<b>Mezzi di terzi:</b>		
- mutui	0,00	
- prestiti obbligazionari	0,00	
- contributi comunitari	0,00	
- contributi statali	0,00	
- contributi regionali	386.266,35	
- contributi di altri	2.257,00	
- altri mezzi di terzi	3.381,47	
<i>Totale</i>		<u>391.904,82</u>
<b>Totale risorse</b>		<u>2.200.245,74</u>
<b>Impieghi al titolo II della spesa</b>		<b>931.023,28</b>
<b>FPV in c/capitale</b>		<b>1.232.022,39</b>

#### **r) Servizi per conto terzi e partite di giro**

L'andamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi e delle partite di giro ha evidenziato nel 2018 accertamenti per € 879.435,51 del Tit. 9 delle entrate ed impegni per € 879.435,51 nel tit. 7 della spesa.

#### **s) Indebitamento e gestione del debito**

Abbiamo già affrontato il tema della riduzione dello stock di debito in relazione ai vincoli imposti dagli obiettivi di finanza pubblica (obiettivo rispettato dal Comune di Villa S.). Ma oltre a questi vincoli esistono anche quelli generali imposti dall'art. 204 del TUEL: l'incidenza degli interessi passivi al 31.12, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui sarebbe stata prevista l'assunzione di mutui (in questo caso 2014, 2015, 2016), deve essere inferiore alla percentuale del 10%. La percentuale calcolata ai fini del art. 204 TUEL risulta:

2016	2017	2018
1,68%	1,59%	1,83%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

<b>Anno</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Residuo debito	2.922.081,75	2.608.428,33	2.334.300,88
Nuovi prestiti	-	-	-
Prestiti rimborsati	313.653,42	274.127,45	239.178,69
Estinzioni anticipate	-	-	-
Altre variazioni +/- ( da specificare)	-	-	-
<b>Totale fine anno</b>	<b>2.608.428,33</b>	<b>2.334.300,88</b>	<b>2.095.122,19</b>

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

<b>Anno</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Oneri finanziari	115.781,30	105.295,59	96.317,53
Quota capitale	313.653,42	274.127,45	239.178,69
<b>Totale fine anno</b>	<b>429.434,72</b>	<b>379.423,04</b>	<b>335.496,22</b>

#### **t) Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere**

Nel corso dell'anno 2018 non c'è stato alcun utilizzo di strumenti di finanza derivata.

### ***Analisi della gestione dei residui***

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del T.U.E.L.

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2018 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio 2017.

L'ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 come previsto dall'art. 228 del T.U.E.L. con delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 15.04.2019 con il parere dell'Organo di revisione. I risultati di tale verifica sono i seguenti:

### Residui attivi

Gestione	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui accertati	Residui riaccertati
Corrente	894.780,33	503.761,46	236.647,36	740.408,82	154.371,51
C/capitale	2.175.097,43	664.788,15	694.463,69	1.359.251,84	815.845,59
Servizi c/terzi	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
<b>Totale</b>	<b>3.075.877,76</b>	<b>1.174.549,61</b>	<b>931.111,05</b>	<b>2.105.660,66</b>	<b>970.217,10</b>

### Residui passivi

Gestione	Residui iniziali	Residui pagati	Residui da riportare	Totale residui impegnati	Residui riaccertati
Corrente	800.659,17	388.300,13	197.855,13	586.155,26	214.503,91
C/capitale	1.039.627,54	226.160,58	46.971,97	273.132,55	766.494,99
Rimb. Prestiti					
Servizi c/terzi	61.021,49	5.744,67	55.276,82	61.021,49	
<b>Totale</b>	<b>1.901.308,20</b>	<b>620.205,38</b>	<b>300.103,92</b>	<b>920.309,30</b>	<b>980.998,90</b>

### Risultato complessivo della gestione residui

Maggiori residui attivi	
Minori residui attivi	970.217,10
Minori residui passivi	980.998,90
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>10.781,80</b>

### Insussistenze ed economie

Gestione corrente	60.132,40
Gestione in conto capitale	-49.350,60
Gestione servizi c/terzi	
Gestione vincolata	
<b>VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>10.781,80</b>

Le variazioni nella consistenza dei residui di anni precedenti derivano principalmente dalle seguenti motivazioni:

- risultano minori residui attivi per euro 970.217,10 in quanto dichiarati insussistenti;
- risultano minori residui passivi per euro 980.998,90 in quanto dichiarati insussistenti

Il totale dei residui attivi mantenuti ammonta ad € 1.949.878,44 che per € 931.111,05 provengono dall'esercizio 2017 e precedenti e la parte restante dalla competenza..

Il totale dei residui passivi mantenuti pari a € 1.584.491,93 per € 300.103,92 proviene dall'esercizio 2017 e dagli esercizi precedenti.

In ordine alla esigibilità dei residui di parte corrente l'organo di revisione ritiene che sussista la ragione del mantenimento del credito.

L'organo di revisione rileva che nel conto del bilancio non sono conservati residui passivi del titolo II, costituiti negli esercizi precedenti all'anno 2010.

L'organo di revisione rileva che i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata sono di importo non superiore alla cassa vincolata al 31/12/2018 sommata ai residui attivi di risorse vincolate ancora da riscuotere.

### ***Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio***

L'ente **non** ha riconosciuto nel corso del 2018 debiti fuori bilancio.

### **Tempestività pagamenti**

L'ente non ha adottato ulteriori misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) rispetto a quelle in essere, ai sensi dell'art. 9 della legge 3/8/2009, n.102, in quanto ritiene di garantire già il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. L'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (art.11 co.6 lett. o)d.lgs.118/2011 e ss.mm.) (Art.33, comma 1, D.Lgs. 33/2013) è stato nel 2018 inferiore rispetto alla scadenza dei 30 giorni previsti dalla legge e pari a -9,94.

### **Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale**

Dai dati risultanti dal rendiconto 2018, l'ente rispetta i parametri di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Ministero dell'Interno in data 28/12/2018, come da prospetto allegato al rendiconto.

### **Resa del conto degli agenti contabili**

In attuazione degli articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili dell'Ente, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2018, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233.

### **Gestione economico-patrimoniale**

In relazione alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, si specifica che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11/11/2015, è stato disposto il rinvio, ai sensi degli articoli 232, co. 2 e 233-bis, co. 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e smi, all'esercizio 2017, dell'adozione del piano dei conti integrato, dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria e dell'adozione del bilancio consolidato.
- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio (n. 16 del 04.06.2018) è stato

disposto il rinvio della tenuta della contabilità economico patrimoniale al 01.01.2018, ai sensi dell'interpretazione letterale dell'articolo 232 comma 2 TUEL, come chiarito da ARCONET nella seduta dell'11 aprile 2018.

Da ultimo, il comune si è avvalso della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL – come modificato comma 831 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) -, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente, a partire da quello relativo all'anno 2018, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre.

Come si evince dal comunicato stampa del 28 marzo 2019 dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, è stata accolta, in conferenza Stato-città, la richiesta avanzata dalla stessa Associazione di sospendere l'obbligo della contabilità economico finanziaria per i piccoli Comuni; tale orientamento non è ancora stato ufficializzato da parte del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e da parte della Commissione ARCONET.

Alla luce di quanto sopra indicato – nelle more dell'ufficializzazione da parte degli organi competenti – si ritiene di predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di rendiconto della gestione 2018, composto dal solo conto del bilancio rinviando a successivo provvedimento l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale per l'anno 2018.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO**

L'organo di revisione attesta che la proposta di relazione illustrativa del rendiconto di cui all'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231, comma 1, del T.U.E.L. ed è stata predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e smi.

## **RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE**

Il Revisore segnala di non aver evidenziato irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze non sanate. Tale valutazione scaturisce dalla vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile sulla gestione, effettuata in sede di verifica del rendiconto. Inoltre si dà atto che le risultanze della gestione finanziaria risultano attendibili nel rispetto delle regole e dei principi per l'assunzione dell'impegno e per l'accertamento, esigibilità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche prospettici. Il Revisore ha altresì verificato il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

L'Organo di revisione raccomanda di destinare l'avanzo disponibile nell'osservanza del d.lgs. 267/2000, del d.lgs. 118/201111 ess.mm. secondo il criterio di prudenza.

## **CONCLUSIONI**

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018.

L'organo di revisione

dot. GIOVANNI CUCCI



Villa Santina, 17 maggio 2019